AVVISO

FINALIZZATO ALLA

CONSULTAZIONE PUBBLICA

IN MERITO A

la proposta di delibera quadro di espressione favorevole all'operazione di conferimento ex art. 2343 e ss. Codice Civile da parte di Intercomunale Telecomunicazioni Energia Servizi Acqua S.p.A. ("Intesa S.p.A." e/o "Intesa") a favore di Alia Servizi Ambienti S.p.A. ("Alia S.p.A." e/o "Intesa"), di 57.400.000 azioni (le "Azioni") rappresentative del 25,14% del capitale sociale della società E.S.TR.A. S.p.A. ("ESTRA S.p.A." e/o "ESTRA") nel contesto dell'aumento di capitale sociale di Alia, approvato in data 20 ottobre 2022 da parte dell'assemblea della società e delegato al Consiglio di Amministrazione della stessa società, a favore di Enti Pubblici locali toscani e marchigiani a servizio di conferimenti in natura aventi ad oggetto, in particolare, aziende, rami d'azienda e partecipazioni in società operanti nell'ambito dei servizi di pubblica utilità ai termini e condizioni di seguito indicati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- 1. i Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione;
- 2. il D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 ha operato un "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";
- 3. gli articoli 142 e 198 e del D.Lgs. 152/2006 prevedono, rispettivamente per il servizio idrico integrato e il servizio di gestione integrata dei rifiuti, che gli Enti Locali provvedono, per il tramite delle competenti autorità d'ambito, alla organizzazione e alla gestione dei predetti servizi pubblici;
- 4. il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, nel prosieguo "**TUSPP**") rappresenta il quadro normativo di riferimento delle società a partecipazione pubblica;

Ricordato che:

- Alia, con sede legale in Via Baccio da Montelupo, n. 52 50142 Firenze (FI), capitale sociale interamente versato pari a Euro 94.000.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze con il numero di iscrizione e codice fiscale 04855090488, è una società a integrale partecipazione pubblica e affidataria, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 26, comma 6 della legge regionale toscana n. 61/2007, per l'area di competenza dell'intero ATO Toscana Centro e si è struttura come Holding delle Società dei Servizi Pubblici Locali assumendo il controllo di Publiacqua S.p.A. e di Estra S.p.A.;
- Intesa S.p.A., con sede legale in Viale Toselli, n. 9/A 53100 -Siena (SI), capitale sociale interamente versato pari a Euro 16.267.665,00 iscritta al Registro delle Imprese di Siena, con il numero di iscrizione REA: SI-71958 e codice Fiscale 00156300527, è una società a integrale partecipazione pubblica. I suoi azionisti sono 48 Comuni delle Provincie di Siena, Grosseto e Arezzo e si occupa di Gestione di Partecipazione, Gestioni Immobiliari, Servizio di Illuminazione Pubblica e Servizio Energia;
- Estra S.p.A., con sede legale in Via Ugo Panziera, n. 16 59100 Prato (PO), capitale sociale interamente versato pari a Euro, 228.334.000,00, iscritta al Registro delle Imprese al n. R.E.A. 505831, e codice fiscale 02149060978, pur affermando di essere società soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. c.c. da parte di Alia Servizi Ambientali S.p.A., dichiara "di non essere soggetta agli obblighi di cui alla legge 190/2012 art. 1 commi da 15 a 33, in quanto non rientra nella definizione di cui al comma 34 della medesima disposizione". Opera su tutto il territorio nazionale, gestendo la fornitura di gas naturale, gpl ed energia elettrica, distribuzione di gas naturale, servizi di telecomunicazioni ed energetici;
- Intesa detiene le Azioni di ESTRA, rappresentative del 25,14% del capitale sociale.
- Alia è Socio di ESTRA, a seguito della fusione per incorporazione di Consiag S.p.A.; con la partecipazione del 39,50%, ha il controllo societario ai sensi dell'art. 2359, comma 1, lett. c) c.c., in forza del Patto Parasociale sottoscritto con Coingas S.p.A. altro Socio di ESTRA con il 25,14%.

Dato atto che l'operazione di cui all'oggetto si inserisce nell'ambito di una più ampia attività, definita "Operazione MultiUtility", che vede Alia come punto aggregante e di riferimento e che le società ivi partecipanti hanno agito e intendono agire al fine di creare un unico polo integrato (multi-utility) per la gestione dei servizi pubblici locali in Toscana, attivando forti sinergie (industriali e operative) e valorizzando le singole società di settore a partecipazione pubblica e il loro attuale presidio territoriale.

Rilevato che l'Operazione Multiutility prevede, tra le altre attività:

- il conferimento in natura a favore di Alia di partecipazioni in società, aziende o rami d'azienda operanti nella gestione dei servizi locali nella Regione Toscana da parte di Enti Locali al fine di consentire l'aggregazione e il consolidamento di società che svolgono servizi pubblici in

Toscana o in zone limitrofe:

l'ipotesi di una possibile quotazione in borsa della società risultante dall'aggregazione, prevedendo di aprire a terzi, con un collocamento nell'ambito della quotazione, fino ad un massimo del 49% del capitale della stessa. In particolare, viene previsto che una parte delle azioni, rappresentative di una percentuale del capitale tra il 40 e il 49%, siano offerte al mercato tramite un'operazione di aumento di capitale finalizzata, *inter alia*, alla quotazione in Borsa, secondo i termini e le condizioni che saranno declinati in base alla situazione economico-patrimoniale risultante a seguito dei vari processi di aggregazione e aumenti di capitale, nonché alla luce delle condizioni di mercato al tempo esistenti.

Dato conto, pertanto, che il progetto Multiutility facente capo ad Alia prevede prospettazioni, articolazioni organizzative e operazioni straordinarie di rilievo a corredo e completamento dell'intero quadro strategico di gestione dei servizi e degli assetti societari che definiti, con analiticità di rappresentazione, dalla presente decisione di Consiglio Comunale ai sensi dei D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs.175/2016;

Visto l'art. 2343-ter c.c., comma 2, lett.b), secondo cui il conferimento di beni in natura, tra cui le partecipazioni in società, può essere eseguito "al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità",

Visti gli Statuti di Intesa e di Estra, allegati n. 1 e n. 2 e parte integrante al presente provvedimento;

Dato atto, altresì, che:

- il Comune partecipa, unitamente ad altri n. 47 Comuni della Provincia di Siena, Arezzo e Grosseto alla Intercomunale Telecomunicazioni Energia Servizi Acqua S.p.A. ("**Intesa**");
- Intesa detiene n. 57.400.000 azioni (le "Azioni") rappresentative del 25,14% del capitale sociale della società Estra:

Preso atto che:

- Intesa ed Alia S.p.A. hanno attivato un tavolo di confronto avente ad oggetto i possibili seguenti scenari «alternativi»:
- a) realizzazione di un'operazione di conferimento delle Azioni in Alia da parte di Intesa, ai sensi dell'art. 2343 e ss. codice civile, avente lo scopo di evitare che la partecipazione in Alia S.p.A. finisca per essere "polverizzata" in 48 quote di partecipazione diretta dei propri Soci. A tal fine, quindi, l'operazione prevede che Intesa S.p.A. assuma per il futuro il ruolo di soggetto di rappresentanza unitaria di tutti i suoi Soci, al fine di assicurare ai Comuni soci di Intesa una sufficiente e idonea capacità di governance e di influenza sulle scelte strategiche della Multiutility Toscana con riferimento al proprio territorio di competenza.
- **b)** in alternativa, SPIN-OFF del ramo d'azienda Distribuzione GAS che è il Servizio Pubblico Locale conferito da Intesa in Estra S.p.A. all'atto della sua costituzione, con lo scopo di deconsolidare tale Servizio dal Gruppo Alia/Estra, quale contropartita della partecipazione (25,14%) posseduta da Intesa in Estra S.p.A.
- a conclusione di una approfondita fase di confronto istruttorio tra Intesa e Alia e di verifica preliminare del reciproco interesse rispetto ai due scenari sopra descritti, Alia ha dichiarato ad Intesa di poter escludere qualsivoglia interesse a percorrere lo scenario «SPIN-OFF del ramo d'azienda Distribuzione GAS» in quanto tale soluzione si paleserebbe in contrasto con lo spirito e la visione del Progetto Multiutility che punta alla creazione di un campione nazionale nei settori dell'energia, dell'acqua e dell'ambiente attraverso l'aggregazione di più realtà locali.

- parimenti, Intesa ha riferito che anche Coingas S.p.A., altro Socio di Estra S.p.A., ha espresso la propria indisponibilità al riacquisto del ramo di azienda Distribuzione GAS.
- la soluzione dello **SPIN-OFF del ramo d'azienda Distribuzione GAS** sembrerebbe, dunque, doversi escludere in quanto essa presuppone il «consenso attivo» dei due Soci, Alia S.p.A. (39,5%) e Coingas S.p.A. (25,14%) di Estra S.p.A. che detiene la partecipazione del 99,8% di Centria S.r.l. da cui si ipotizza di individuare e estrarre il ramo di azienda Distribuzione GAS dell'Atem di Siena.
- sul punto, la Società Intesa ha acquisito il Parere Legale dello Studio Carnelutti del 12 febbraio 2024, nel quale essendo stato richiesto di chiarire se "sia tecnicamente possibile scorporare o disporre del ramo di azienda del gas relativo alla provincia di Siena ("Ramo Gas Siena") di proprietà di Centria s.r.l. ("Centria") tenendo conto che i soci Alia Servizi Ambientali S.p.a. ("Alia" e Coingas S.p.A. ("Coingas") titolari di partecipazione indiretta al capitale di Centria tramite E.S.T.R.A. S.p.A. Energia Servizi Territorio Ambiente ("Estra") di cui detengono complessivamente il 64,64% del capitale sono contrari e si opporrebbero" è stato chiarito come tutte le procedure giuridicamente ipotizzabili per perfezionare la separazione del Ramo Gas Siena rispetto ad Estra richiederebbero l'autorizzazione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea dei soci e che "poiché si presume che la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione di Centria e di Estra sia designata da Alia e Coingas, questi ultimi potrebbero impedire la formazione della delibera consiliare di approvazione del progetto di scissione [lo stesso viene chiarito in relazione alla delibera di approvazione di atti dispositivi del ramo di distribuzione del gas; n.d.r.], bloccando l'intero iter";
- Intesa ha, quindi, dovuto prendere atto che lo Scenario B (spin-off del ramo d'azione Distribuzione GAS) è privo della condizione di fattibilità mentre, per contro, Alia ha dichiarato di poter accettare la <u>precondizione</u> alla base dello Scenario A, ossia che <u>Intesa S.p.A. assumerà il ruolo di soggetto di rappresentanza unitaria dei suoi Soci.</u> richiesto in ragione del fatto che, altrimenti, il nostro territorio verrebbe a perdere qualunque capacità di governance e di influenza sulle scelte strategiche della Multiutility Toscana se la partecipazione del 13% in Alia S.p.A. (ipotizzato equivalente al 25,14% di Estra in una prima simulazione di valore di concambio) fosse polverizzato in 48 quote di partecipazione diretta dei propri Soci.

Precisato che:

- L'attuale struttura del capitale di Alia S.p.A. ha un Socio, Comune di Firenze (37,12%), con una posizione dominante che, insieme al Comune di Prato (18,14%), detiene a maggioranza assoluta della Società in rappresentanza sostanzialmente dello stesso territorio.
- I successivi 6 maggiori Soci detengono complessivamente il 21,33% di Alia S.p.A. quindi i primi otto Soci sommano il 76,58% del capitale sociale.
- La realizzazione dell'«Operazione Multiutilty Toscana» prevede l'adesione da parte di Intesa, per conferimento della partecipazione del 25,14% posseduta in Estra S.p.A., all'Aumento di capitale sociale di Alia approvato dall'Assemblea dei Soci del 20 ottobre 2022, con delega all'attuazione al Consiglio di Amministrazione di cui è stata formalizzata la comunicazione ad Intesa S.p.A. con Prot. n.552 del 9 febbraio 2023.
- Intesa, a seguito del conferimento, a favore di Alia, delle Azioni ex art. 2343 e ss. Codice Civile nel contesto dell'aumento di capitale sociale di Alia approvato in data 20 ottobre 2022 da parte dell'assemblea della società e delegato al Consiglio di Amministrazione della stessa società, diventerebbe il terzo Socio di Alia S.p.A. con una partecipazione del 13% e, considerando la diluizione delle attuali partecipazioni determinata dall'aumento di capitale [Comune di Firenze 32,29% e Comune di Prato 15,78%], i primi due Soci non deterranno più la maggioranza assoluta della Società.
- Vista la proposta di adesione all'Aumento di Capitale di Alia S.p.A.: [Riferimento alla Comunicazione di Alia S.p.A. ad Intesa S.p.A. (Prot. 01-2023-6927) Proposta approvata dal CdA di Alia S.p.A. nella seduta del 27/01/2023], che così recita: "con la presente si comunica che il C.D.A

dello scorso 27 gennaio 2023, nell'esercizio delle deleghe di cui all'Art. 5.5, lettera (i) dello Statuto vigente, ha deliberato il lancio dell'Aumento di Capitale da 1,2 €/Mld, scindibile, della durata di 5 anni "... a servizio di conferimenti in natura aventi ad oggetto, in particolare, aziende, rami d'azienda e partecipazioni in società operanti nell'ambito di pubblica utilità". L'opportunità di entrare a far parte della compagine societaria di Alia Servizi Ambientali S.p.A. e con essa al Progetto Multiutility Toscana, attraverso la sottoscrizione di quote dell'Aumento di Capitale è riservata a partecipazioni detenute da "... Enti Locali toscani e marchigiani". L'invito alla sottoscrizione è rivolto in particolare ai detentori delle partecipazioni di minoranza delle società già oggi partecipate da Alia Servizi Ambientali S.p.A. (Publiacqua S.p.A., Estra S.p.A. e Acque S.p.A.) al fine di allargare il più possibile il perimetro di consolidamento di Multiutility Toscana. Saranno altresì valutate proposte di conferimento di altre partecipazioni che possano risultare strategiche e funzionali rispetto al piano di sviluppo del Progetto Multiutility. Tutte le partecipazioni detenute dai Comuni, direttamente o indirettamente, potranno quindi essere conferite ottenendo in cambio azioni di nuova emissione di "Multiutility" (ad oggi Alia Servizi Ambientali S.p.A.)."

Preso atto, infine:

- della configurazione giuridica della Società Intesa rispetto al D.lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica": pur non essendo soggetta al controllo ai sensi dell'Articolo 2359 del Codice Civile da parte di nessun Socio, Intesa S.p.A. si è classificata "a controllo pubblico" (Delibera dell'Assemblea dei Soci del 1/8/2023) ai sensi dell'Art. 2 comma b) del D.lgs. 175/2016 con delibera dell'Assemblea dei Soci del 1/8/2023 per l'interpretazione prevalente "se la sommatoria delle partecipazioni pubbliche è pari a 100, è pacifica la sussistenza del controllo pubblico (Sezione delle Autonomie, Deliberazione n. 29/SEZAUT/2019/INPR)".
- Che nei bilanci di Intesa è riportato, a partire dall'entrata in vigore del D.lgs. 175/2016, (pag. 8 del Bilancio 2022) "[...] i Soci possono detenere legittimamente la loro partecipazione in Intesa perché gestisce, direttamente ed indirettamente, "Servizi di Interesse Generale" [Art. 4 "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche" comma 2.a]:
 - direttamente: il servizio pubblico locale di illuminazione pubblica nei Comuni di: Chiusi, Monticiano, Montalcino e il servizio di teleriscaldamento nel Comune di Arcidosso
 - indirettamente: il servizio pubblico locale di distribuzione gas tramite **Estra S.p.A. (25,139%)** e il servizio idrico integrato tramite Nuove Acque S.p.A. (1,006%)"
- il profilo legale della Società Intesa della Società rispetto al D.lgs. 175/2016 è stato confermato dal Parere Legale pro-veritate reso dallo Studio Pisillo le cui conclusioni sono: "Mancando il requisito della "soglia di rilevanza", Intesa S.p.A. non può essere considerata Società in-house. Poiché il capitale sociale è interamente detenuto da enti pubblici, essa va qualificata come Società a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. M) del D.Lgs. 175/2016. Per tali ragioni, non occorre che lo Statuto sociale di Intesa S.p.A. sia integrato mediante apposite clausole che disciplinino l'esercizio del controllo analogo." Il Parere Legale dello Studio Pisillo è stato trasmesso dalla Società e acquisito dall'Amministrazione Comunale per la variazione dello Statuto Sociale di Società a controllo pubblico.
- **Dato atto** che il Comune provvede ogni anno alla Revisione periodica delle partecipazioni [Art. 20] indicando per Intesa S.p.A.:

Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Esito della revisione periodica	mantenimento senza interventi

Constatato che l'Operazione Multiutilty Toscana <u>non determina alcuna modifica del perimetro di</u> <u>detenzione legittima</u> [Art. 4 "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni

pubbliche" comma 2.a] della partecipazione nella Società Intesa S.p.A. che dopo l'Operazione sarà:

- direttamente: il servizio pubblico locale di illuminazione pubblica nei Comuni di: Chiusi, Monticiano, Montalcino e il servizio di teleriscaldamento nel Comune di Arcidosso
- indirettamente: il servizio pubblico locale di distribuzione gas tramite **Alia S.p.A. (13,00%)** e il servizio idrico integrato tramite Nuove Acque S.p.A. (1,006%)"

Preso atto che:

L'Assemblea dei Soci di Intesa in data 06.03.2024 ha approvato l'Atto d'indirizzo sull'Operazione di tutela e valorizzazione del patrimonio di Intesa, riconoscendo la valenza del così detto Progetto Multiutility, dando mandato al Consiglio di Amministrazione di Intesa di approfondire tale progettualità al fine di poter mettere l'Assemblea dei Soci nella condizione di valutare successivamente l'approvazione definitiva del progetto proposto, dando atto che solo a seguito dell'approvazione, da parte dell'Assemblea, degli Accordi Definitivi, di adesione all'Aumento di capitale di Alia, potranno sorgere obbligazioni a carico della Società.

In data 06.03.2024 Intesa e Alia hanno sottoscritto una lettera d'intenti, di carattere non vincolante, finalizzata a regolare i principali termini e condizioni della partecipazione di Intesa nel Progetto Multiutility Toscana, richiedendo ai Comuni, nella loro qualità di soci di Intesa, di formulare la presente Delibera del Consiglio Comunale per manifestare la propria volontà di adesione al progetto descritto nella lettera d'intenti e che prevede il Conferimento delle Azioni detenute da Intesa a favore di Alia.

La Società Intesa <u>non ha assunto alcun impegno vincolante</u> con la sottoscrizione della lettera d'intenti, avendo precisato che "[...] fatto salvo per gli articoli 15 (Riservatezza), 16 (Esclusiva) e 18 (Legge applicabile e Foro competente), la presente Lettera d'Intenti non ha carattere vincolante e non impegna le Parti ad effettuare il Conferimento e che eventuali diritti od obblighi in tal senso potranno derivare solo dalla sottoscrizione degli eventuali Accordi Definitivi. Per quanto occorrere possa, resta inteso che fermi gli impegni previsti al precedente punto 15 (Riservatezza) e punto 16 (Esclusiva) ciascuna Parte potrà liberamente recedere dalla trattativa senza che ciò comporti l'assunzione di obblighi o responsabilità verso l'altra Parte."

Visto e considerato che è in essere un Patto Parasociale di Alia che prevede che: "Punto 3.2.1 (b) compatibilmente con il numero dei membri previsti per il Consiglio di Amministrazione della Società Post-Fusione, (i) ciascuno dei Soci Pubblici capoluoghi di provincia che siano titolari di una partecipazione pari ad almeno l'1,5% della Società Post-Fusione o della HoldCo, e (ii) ciascun gruppo di più Soci Pubblici che, uniti da autonomo patto di sindacato ("Patto Territoriale"), detengano una partecipazione complessiva non inferiore al 5% e non superiore al 15% del capitale sociale della Società Post-Fusione o della HoldCo, avranno il diritto di indicare nella Lista del Primo Periodo 1 (un) amministratore." e nei limiti in cui l'interpretazione di tale disposizione sia da intendersi come riferita sia alla partecipazione diretta, che indiretta.

Preso, altresì, **atto** che il Punto 9 della lettera d'intenti prevede che: "Alia farà quanto in suo potere, facilitando le interlocuzioni tra Intesa e i soci di Alia, affinché Intesa possa aderire, divenendone parte a tutti gli effetti, al Patto Alia. Essendo elemento essenziale del Conferimento il diritto di Intesa di nominare almeno due consiglieri di Alia (di cui uno sarà indicato dal Comune di Siena) le Parti faranno tutto quanto in loro potere per trovare le soluzioni più idonee (comunque di ragionevole gradimento per Intesa), ivi inclusa la prestazione del consenso da parte degli attuali soci di Alia a modificare o interpretare il Patto Alia, per assicurare che i Punti 3.2.1 (b) e 3.2.2 (b) del Patto Alia garantiscano ad Intesa (tenuto conto della partecipazione del Comune di Siena) la designazione di due amministratori."

Preso atto che, ai fini della deliberazione in oggetto, il Conferimento delle Azioni, previa successiva approvazione definitiva da parte di Intesa del progetto proposto e ferma restando la necessità di una perizia di stima *ex* artt. 2343 e ss. cc., aggiornata ai dati dei bilanci delle società al 31.12.2023, potrà avvenire secondo i termini economici di seguito elencati:

- Sulla base delle valutazioni preliminari delle Azioni oggetto di Conferimento effettuate con il supporto del perito Bakertilly Revisa S.p.A e sulla base delle valutazioni preliminari del capitale sociale di Alia effettuate con il supporto di advisors di primario standing internazionale, si prevede che a fronte del Conferimento delle Azioni in Alia vengano sottoscritte da Intesa n. 53.626.415 azioni Alia rappresentative del 13,0% del capitale sociale post sottoscrizione. Il valore preliminare attribuito alle Azioni è pari ad Euro 163milioni, da aggiornare, ed eventualmente confermare, a seguito delle attività valutative peritali, e quello attribuito al capitale di Alia è pari ad Euro 1,085miliardi. Fermo restando che non appena saranno disponibili i dati definitivi relativi all'esercizio chiuso al 31/12/2023, le Parti dovranno provvedere alla verifica ed eventuale conferma delle sopra indicate valutazioni o alle eventuali conseguenti variazioni, a norma di legge.
- Intesa e Alia si sono date atto reciprocamente che qualora ad esito delle successive attività peritali le valutazioni preliminari sopra indicate non dovessero essere confermate, ciascuna Parte potrà riservarsi di decidere di non proseguire nell'Operazione.
- Intesa e Alia, ciascuna per quanto di rispettiva competenza si sono date atto, altresì, :
- a) faranno sì che venga predisposta una perizia di stima ai sensi dell'art. 2343-ter comma 2 lettera b) del codice civile delle Azioni oggetto del Conferimento sulla base della bozza di bilancio di Estra al 31/12/2023;
- b) faranno sì che venga predisposta una perizia di stima di Alia sulla base della bozza di bilancio di Alia al 31/12/2023 che il consiglio di amministrazione di Alia utilizzerà per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni di Alia a fronte del Conferimento;
- c) I relativi costi resteranno quanto alla valutazione di Alia a carico della stessa e quanto alla valutazione delle Azioni a carico di Intesa.

Preso atto che:

- Alia si è dichiarata disposta a fare quanto in suo potere per consentire l'adozione, da parte dell'assemblea della stessa, di una delibera che chiarisca che l'articolo 5.5(i) dello statuto di Alia deve essere interpretato, alla luce dell'articolo 7.1 dello stesso statuto, nel senso di ammettere i conferimenti da parte degli enti pubblici locali in via diretta e/o indiretta, quindi anche attraverso una società di capitali ad integrale partecipazione pubblica come Intesa. A seguito del completamento del Conferimento, gli Accordi Definitivi dovranno comunque prevedere impegni reciproci, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto del mantenimento del requisito di "Socio Pubblico" come definito all'art. 7.1 dello statuto di Alia inteso come "società di capitali a integrale partecipazione pubblica";
- con riferimento al diritto di prelazione previsto nello statuto di Estra, Intesa da un lato e Alia dall'altro lato si sono date atto della circostanza che il conferimento delle azioni è soggetto alla prelazione dei soci Estra in virtù dell'art. 8 c11 dello statuto, concordando di rimandare agli Accordi Definitivi la definizione delle problematiche che potrebbero emergere ai sensi del richiamato articolo 8 c11 dello statuto di Estra in caso di disaccordo da parte di alcuno dei soci di Estra sul valore attribuito alla partecipazione oggetto di Conferimento;
- Alia si è dichiarata disposta a fare quanto in suo potere, facilitando le interlocuzioni tra Intesa e i soci di Alia, affinché Intesa possa aderire, divenendone parte a tutti gli effetti, al patto parasociale di Alia (il "Patto Alia") sottoscritto in data [●] (già scambiato tra Intesa e Alia). Essendo elemento essenziale del Conferimento il diritto di Intesa a nominare almeno due consiglieri di Alia, (di cui uno sarà indicato dal Comune di Siena), Intesa e Alia hanno dichiarato che faranno tutto quanto in loro potere al fine di trovare le soluzioni più idonee (comunque di ragionevole gradimento per Intesa) ivi incluso la prestazione del consenso da parte degli attuali soci di Alia a modificare o interpretare il PATTO ALIA per assicurare che i Punti 3.2.1 (b) e 3.2.2 (b) del Patto Alia garantiscano ad Intesa (tenuto conto della partecipazione del Comune di Siena) la designazione di due amministratori;

Intesa e Alia si sono date atto che gli Accordi Definitivi dovranno altresì prevedere meccanismi che assicurino il diritto di Intesa di designare un membro del Collegio Sindacale e del Comitato Investimenti di Alia o di altra società risultante da una riorganizzazione societaria di Alia (quale, a titolo esemplificativo, fusione o scissione). A partire dalla data di sottoscrizione del Patto Alia da parte di Intesa, il Patto Alia sarà l'unico accordo tra soci volto a disciplinare i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento delle partecipazioni e alla corporate governance di Alia e delle sue controllate e partecipate, facendo tutto quanto in loro potere affinché altri accordi aventi lo stesso oggetto relativi, in particolare alle controllate e partecipate siano risolti. Le Parti dovranno in ogni caso convenire che, in caso di mancata risoluzione dei patti parasociali relativi alle società controllate o partecipate da Alia di cui anche Intesa o una delle sue controllate sia parte, il Patto Alia avrà prevalenza tra le Parti rispetto a tutti tali accordi. Il diritto di designazione di un membro del Comitato Investimenti di Alia sarà efficace fino alla quotazione in borsa delle azioni di Alia.

Preso atto e **tenuto conto**, altresì, che Alia dovrà riconoscere un premio ad Intesa, che potrà essere corrisposto sotto forma di azioni di Alia o in denaro, a scelta di Alia, pari ad un incremento massimo del 5% del valore delle azioni di Alia attribuite ad Intesa a fronte del Conferimento da corrispondersi come segue: i) un premio pari al 2% di incremento per effetto del Conferimento, ii) un premio pari all' 1,5% di incremento a condizione che Estra raggiunga un EBITDA pari ad almeno +10% rispetto al Budget 2024 approvato; iii) un premio pari all'1,5% di incremento a condizione che, entro il 31.12.2025, Alia abbia raggiunto una partecipazione in Estra pari ad almeno il 78% del capitale, per effetto di questa operazione e di altre operazioni di acquisto di azioni di Estra;

Ritenuto che ai sensi del punto 2 della lettera di intenti l'effettuazione del conferimento e la sottoscrizione degli accordi definitivi sono subordinati al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) l'approvazione da parte dell'assemblea di Intesa del Conferimento e dei suoi principali termini con la maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria entro la data del 27 aprile 2024;
- b) l'adozione, da parte dell'assemblea di Alia, di una delibera che chiarisca che l'articolo 5.5(i) dello statuto di Alia deve essere interpretato, alla luce dell'articolo 7.1 dello stesso statuto, nel senso di ammettere i conferimenti da parte degli enti pubblici locali in via diretta e/o indiretta, come meglio previsto al punto 5 della lettera di intenti;
- c) il completamento, con esiti pienamente soddisfacenti per Intesa, della Due Diligence prevista al punto 4 della lettera di intenti;
- d) la condivisione tra le Parti dei termini e delle condizioni degli Accordi Definitivi previsti al punto 13 della lettera di intenti;
- e) la prestazione del consenso, da parte degli attuali soci di Alia, a: (i) l'adesione d'Intesa al patto parasociale stipulato in data [•] (il "Patto Alia"), (ii) l'approvazione, da parte dell'Assemblea di Alia, della delibera di aumento del numero dei membri dell'attuale Consiglio di Amministrazione al fine di consentire la nomina di due membri designati da Intesa.

Tenuto conto che, a seguito dell'espletamento delle attività di cui sopra, Intesa nell'imminenza della sottoscrizione degli Accordi Definitivi convocherà un'assemblea dei propri soci cui, indipendentemente da obblighi giuridici, sottoporrà l'approvazione del Conferimento e degli Accordi Definitivi stessi.

Dato atto che ai fini della presente procedura occorre tenere conto che il Comune detiene le seguenti partecipazioni dirette:

- Terre di Siena Lab S.r.l., società a capitale interamente pubblico, partecipata per l'1,58% delle azioni;
- Siena Ambiente S.p.a., società a capitale misto, partecipata per lo 0,46% delle azioni;
- o Microcredito di Solidarietà S.p.a., società a capitale misto, partecipata per lo 0,36% delle azioni;

- o Patto 2000 S.c.a.r.l., società a capitale misto, partecipata per lo 0,79% delle azioni;
- La Ferroviaria Italiana S.p.a. LFI S.p.a., società a capitale misto, partecipata per l'1,80% delle azioni;
- o Nuove Acque S.p.a., società a capitale misto, partecipata per l'1,24% delle azioni;
- o Intercomunale Telecomunicazioni Energia Servizi Acqua S.p.a. Intesa S.p.a., società a capitale interamente pubblico, partecipata per il 2,21% delle azioni;
- Siena Casa S.p.a., società a capitale interamente pubblico partecipata per il 3,00% delle azioni;
- Gal Leader Siena S.c.a.r.l., società a capitale misto, partecipata per lo 0,9% delle azioni;

Considerato che

- La norma di cui all'art. 8 del D.Lgs. 175/2016, rubricata "Acquisto di partecipazioni in società già costituite", dispone che "Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2".
- Stante i profili di particolare complessità dell'operazione, e gli ingenti interessi economici e di interesse pubblico sottessi alla stessa, Alia ha conferito incarico al professor Sabino Cassese, giurista italiano di fama internazionale, già ministro per la funzione pubblica (1993-1994) e Giudice della Corte costituzionale (2005-2014), di fornire un parere legale sul seguente duplice quesito: "chiarire se ai fini dell'esecuzione delle Operazioni di Conferimento da parte di Intesa S.p.A., Coingas S.p.A. e Viva Energia S.p.A., trovi o meno applicazione l'art. 8, comma 1 del D. Lgs. 175/2016 (il "TUSP") e, quindi, se sia necessario da parte dei Comuni soci delle suddette società conferenti adottare specifiche deliberazioni nei rispettivi consigli comunali. Inoltre, in un'ottica funzionale rispetto a quanto sopra, si prega di perimetrare, per quanto possibile, la nozione di controllo ai fini del TUSP".
- con parere reso in data 16 gennaio 2024 (d'ora in avanti, "Parere Cassese"), il Professor Sabino Cassese ha chiarito che "l'operazione programmata riguarda più soggetti "attivi", costituiti da società per azioni (Intesa, Coingas e Viva Energia) e "passivi" (Alia, che si interpone tra i partecipanti ed Estra, invece di essere solo una partecipante ad Estra, e la società Estra, già esistente, che, invece di avere come azioniste dirette Intesa, Coingas, Viva Energia ed Alia, avrà l'ultima come sola azionista e le prime tre società come azioniste indirette, tramite Alia. Inoltre, l'operazione programmata riguarda partecipazioni indirette, non dirette e, come si è notato, la disciplina dettata dal Testo unico dei servizi pubblici locali non è uniforme per tutte le specie di partecipate, ma distingue quelle dirette da quelle indirette, tanto che definisce separatamente queste ultime, all'art. 2: "Ai fini del presente decreto si intendono per: [...] «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica". Infatti, l'art. 11.11 riguarda solo le partecipate indirette, mentre gli artt. 1.1, 4.1 e 2, 5.1 e 3, 20.1, 21.3 e 24.1 menzionano espressamente e disciplinano congiuntamente partecipate dirette e partecipate indirette. Per il principio per cui la legge "ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit", quindi, non avendo l'art. 8.1 menzionato le partecipate indirette, non va seguita la procedura di cui all'art. 7, prescritta dall'art. 8".
- che, secondo l'autorevole Parere Cassese, quindi, non si applica alla presente operazione l'art. 7 ("Costituzione di società a partecipazione pubblica"), secondo cui "La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con: [...] deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali [...]". Ne consegue che non si applica alla operazione descritta neppure l'art. 5 ("Oneri di motivazione analitica"), secondo il quale "[...] l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità

che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato".

- Infine, in tema di nozione di controllo pubblico, il Parere Cassese chiarisce che nel testo unico sulle partecipate, "il significato della nozione è inequivoco, perché l'art. 2.1 b) che esso è "la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo" e aggiunge che società a controllo pubblico sono "le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)", sicché, "nel caso di specie, dunque, considerato che nessuna amministrazione pubblica esercita il controllo nel senso sopra indicato (...)".

Considerato altresì che sui predetti temi, è stato successivamente richiesto da parte di Intesa, anche un secondo parere, volto a chiarire anche se: "ai fini del Conferimento Intesa, trovino o meno applicazione gli articoli 5 e 8, del TUSP e, quindi, se sia necessario da parte dei Comuni, soci di Intesa (società conferente) – adottare specifiche deliberazioni da parte dei consigli comunali".

Tenuto conto che dal parere reso dallo Studio Legale Carnelutti, si evince *inter alia* che:

- nella specie il Conferimento Intesa non comporta la costituzione di alcun nuovo soggetto societario, né più precisamente, il nuovo ingresso dei Comuni quali soci in società (nuove o esistenti), ovvero l'assunzione (diretta o indiretta) da parte dei Comuni del ruolo di nuovo socio in alcuna realtà societaria (nuova o esistente);
- sotto il profilo soggettivo, l'art. 8 TUSP non si applica in quanto è Intesa e non i Comuni ad essa partecipanti il soggetto giuridico legittimato attivo cui compete di dover deliberare l'operazione, senza che a tal fine sia richiesta l'acquisizione di una preventiva autorizzazione da parte dei singoli comuni, essendo, invece, sufficiente il mandato ottenuto secondo lo Statuto e/o atto costitutivo;
- l'art. 5, comma 3, TUSP, nella sua interpretazione letterale, limiti espressamente il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di partecipazioni) in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio;
- in questa prospettiva, e solo in questa prospettiva, si giustifica l'obbligo, per l'amministrazione, di fornire analitica motivazione con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4 TUSP), nonché sul piano della convenienza, economica e finanziaria, rispetto ad altre formule gestionali. Tali valutazioni, invece, non risultano riferibili a soggetti societari esistenti o partecipati dalla medesima amministrazione, traducendosi in una riedizione di scrutini che sono già stati compiuti, o comunque avrebbero dovuto essere già condotti in precedenza. L'assunzione della qualità di socio segna, pertanto, la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all'esame della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, TUSP, e quelli invece esclusi o, meglio, per i quali la legge non ne impone la trasmissione. In particolare, la ridetta procedura preliminare di valutazione non riguarda le decisioni concernenti operazioni societarie straordinarie che non comportino un cambiamento della partecipazione detenuta dall'ente e siano poste in essere per decisione degli organi amministrativi della società partecipata;
- l'art. 5 TUSP, dunque, non trova applicazione nel caso di specie, in quanto il Conferimento Intesa non determina alcuna modifica societaria in termini di nuove partecipazione e/o costituzione di nuovi soggetti giuridici e, pertanto, non comporta alcuna spesa e/o aggravio diretto per i Comuni;
- ad ogni modo, nel caso di specie, una delibera di Consiglio Comunale, pur non necessaria ai sensi dell'art. 5 TUSP, risulta comunque strumento opportuno e idoneo: "Stante la rilevanza strategica e la

complessità dell'operazione, si ritiene comunque di poter suggerire ad Intesa di fornire ai Comuni soci una dettagliata informativa su questa operazione straordinaria, affinché questi ultimi possano decidere se adottare una o più delibere di Consiglio Comunale ai fini di indirizzare l'operazione e delimitare i margini di azione del loro rappresentante ai fini del voto in sede assembleare" (Parere Carnelutti).

Ritenuto, comunque, che, stante la rilevanza strategica e la complessità dell'operazione, la suddetta delibera è opportuno che sia comunque trasmessa, per quanto non necessario, all'AGCM ed alla Corte dei Conti per il relativo parere di competenza (non vincolante).

Ritenuto che l'aggregazione tra società consente di delineare un disegno imprenditoriale di ampio respiro destinato a produrre valore nel tempo per i Comuni partecipanti attraverso Intesa al Conferimento e per i territori di riferimento creando le condizioni per migliorare i servizi pubblici e di pubblica utilità in genere, nonché le attività collaterali relative al soddisfacimento di bisogni e alle esigenze della collettività e per valorizzare il presidio territoriale e la tutela occupazionale;

Ritenuto che l'aggregazione conseguente al conferimento favorirebbe lo sviluppo di sinergie con potenzialità di miglioramento della quantità e della varietà dei servizi offerti, con efficienze specifiche, tangibili e traslabili sul consumatore;

Rilevato che l'aggregazione genererà valore aggiunto grazie all'unicità derivante dalle caratteristiche territoriali dei soggetti coinvolti con una società conferitaria che dovrà avere un oggetto sociale ampliato e ricalibrato sulle attività che la stessa è e sarà chiamata a svolgere, anche e soprattutto in considerazione dei problemi legati al cambiamento climatico e alla conseguente necessità di ridurre le emissioni di gas climalteranti, nonché nell'ottica degli obiettivi prefissati dal Green Deal approvato dall'Unione Europea, si intende favorire e velocizzare la transizione energetica, ad esempio adeguando le infrastrutture all'idrogeno e più in generale spingendo per un sempre maggiore utilizzo di energie rinnovabili.

Dato atto che l'operazione di conferimento da parte di Intesa della partecipazione di Estra in Alia appare:

- è coerente con la politica aggregativa sviluppata in Italia, finalizzata a creare *multiutility* di dimensioni tali da garantire una gestione efficiente dei servizi pubblici attraverso la messa in condivisione delle potenzialità che i vari soggetti possono esprimere se si aggregano e superano la logica delle divisioni o settorialità;
- risulta uno degli obiettivi che il legislatore si è prefisso nel riordinare la materia delle partecipazioni pubbliche come risulta, in particolare, dall'art. 18, comma 1, lett. m) n. 3 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 che testualmente prevede per le società partecipate dagli enti locali "l'incentivazione dei processi di aggregazione";

Ritenuto che la presente delibera, relativamente all'Operazione di Conferimento, non comporta alcun onere finanziario per l'Ente e che il risultato dell'operazione di aggregazione societaria è destinato a produrre effetti futuri sulla partecipazione oggi detenuta dal Comune di Torrita di Siena in Intesa, in termini di semplificazione e consolidamento delle stesse in un'unica partecipazione nella MultiUtility Toscana e specificamente in Alia;

Considerato che l'Operazione MultiUtility Toscana nel suo complesso da realizzarsi secondo quanto descritto presenta vantaggi significativi per il Comune da un punto di vista tecnico, economico e industriale, come risulta dai documenti predisposti dai consulenti finanziari e industriali, in quanto;

a. risulta idonea a realizzare gli obiettivi di sviluppo del Gruppo Alia, nelle sue varie articolazioni societarie, con l'effetto di rafforzare l'attività di tali società rispettivamente nel settore della gestione integrata dei rifiuti, del servizio idrico integrato e nella distribuzione del gas naturale e contribuire a consolidare i propri già elevati livelli di specializzazione nei rispettivi settori di riferimento, ridefinendone l'organizzazione con una maggiore attenzione alla gestione di servizi pubblici di

primaria rilevanza per il territorio comunale;

- b. è funzionale alla condivisione di linee strategiche di crescita tali da procurare attraverso la valorizzazione delle singole società di settore, dei loro brand e del loro attuale presidio territoriale il mantenimento e consolidamento delle sinergie commerciali, industriali e operative esistenti tra le attività svolte da Alia, Publiacqua e Estra nell'ambito, rispettivamente, della gestione integrata dei rifiuti, del servizio idrico integrato e della distribuzione del gas naturale, con potenzialità di miglioramento in termini di:
 - i. *qualità dei servizi*: il miglioramento deriva dall'utilizzo di sistemi omogenei gestiti in via consolidata da un'unica società del gruppo;
 - ii. <u>user experience</u>: l'omogeneizzazione e semplificazione dell'esperienza complessiva del consumatore può essere attuata tramite lo sviluppo di *app*, procurando vantaggi sia per l'utente finale (tramite una gestione automatizzata e la visibilità dei consumi dell'acqua in tempo reale), sia per la gestione operativa della MultiUtility (mediante funzionalità di monitoraggio degli *asset* e di diagnostica, l'invio di allarmi in caso di problematiche o superamenti di soglie, l'integrazione con i sistemi ERP e la costruzione di piani di manutenzione dettagliati per gli operatori sul campo);
 - iii. <u>identità</u>: lo sviluppo di un programma di fidelizzazione e l'offerta di servizi ed eventi locali per rafforzare la relazione con il territorio creerebbero una maggior soddisfazione dall'acquisto di beni e servizi forniti dalla MultiUtility e aumenterebbero il senso di appartenenza dei clienti;
 - iv. <u>tariffe</u>: al crescere del numero degli utenti serviti il costo medio per servirli diminuisce e il costo marginale per servire un cliente ulteriore rispetto a quelli già serviti si dimostra più basso in maniera crescente rispetto alla numerosità totale dei clienti.;
- c. è funzionale a organizzare le partecipazioni pubbliche dei Comuni soci in modo efficiente, efficace ed economico, così da garantire una maggiore capacità dei Comuni soci di verificare la corretta gestione del servizio svolto dalle società partecipate e in particolare il rispetto degli *standard* di servizio e delle condizioni di accessibilità, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza che lo contraddistinguono;
- d. risponde anche all'esigenza di curare al meglio l'interesse complessivo delle comunità territoriali di riferimento, favorendo e consolidando le sinergie esistenti tra i Comuni coinvolti nell'Operazione MultiUtility Toscana, al fine di offrire servizi corrispondenti ad un elevato livello qualitativo e svolti secondo modalità più efficienti per l'intero territorio da questi interessato, e di conseguenza per i cittadini dei Comuni soci, in linea con il principio costituzionale di solidarietà;
- e. è inserita in un processo di aggregazione societaria ed industriale che potenzialmente riguarda tutto il territorio toscano ed è diretto a generare le risorse per investimenti "storici" finalizzati all'infrastrutturazione del territorio regionale in vista di benefici per l'utenza in termini di contenimento delle tariffe e di qualità ambientale dei servizi, per i soci in termini di redditività e per la crescita e lo sviluppo del territorio regionale in termini ricadute occupazionali.

Considerato che, viceversa, in caso di mancata finalizzazione dell'«*Operazione Multiutility Toscana*» per il Comune potrebbero verificarsi effetti pregiudizievoli tra i quali:

- non si potrà più avere riconosciuto in futuro un Premio di Maggioranza di € 8,15milioni;
- non partecipando alla Multiutility Toscana, non si potrà concorrere alle scelte strategiche che saranno assunte dalla Multiutility Toscana sui Servizi Pubblici Locali del nostro territorio;
- non si potrà esercitare alcun ruolo di «GARANTE» dell'occupazione che gravita sulla Sede di Siena pari a circa 200 dipendenti del Gruppo Estra;
- si perde l'occasione di rafforzare il ruolo e la mission di Intesa S.p.A. «a servizio dei Comuni Soci» che, tramite la «Partnership Strategica Intesa-Alia», può fattivamente operare per veicolare investimenti sul territorio su Transizione Energetica e Sostenibilità Ambientale «EXTRA TARIFFA»

Visto e **considerato** che i costi e le spese inerenti all'Operazione MultiUtility Toscana e, nello specifico inerenti il Conferimento sono a carico per quanto di rispettiva competenza di Intesa e Alia;

Ribadito, con riferimento alla compatibilità della scelta con i principi di efficacia ed economicità

dell'azione amministrativa, che l'Operazione MultiUtility Toscana è pienamente compatibile con i principi che informano l'azione amministrativa, come stabiliti dalla normativa vigente, tenuto conto dei profili di razionalizzazione ed efficienza che caratterizzano l'intero progetto, con miglioramenti del livello di efficienza interna e di qualità dei servizi offerti e della capacità di controllo del Comune attraverso (anche in via indiretta) la MultiUtility;

Dato conto della compatibilità del presente atto con la normativa dei trattati europei ai sensi dell'art. 5, comma 2 del TUSP, come meglio di seguito precisato:

- ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, si definisce aiuto di Stato alle imprese qualsiasi aiuto concesso da uno Stato membro, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsa o minaccia di falsare la concorrenza, nella misura in cui incide sugli scambi tra gli Stati membri, è incompatibile con il mercato interno;
- affinché l'intervento pubblico si configuri come aiuto di Stato è necessario che:
- sia concesso dallo Stato o tramite risorse pubbliche;
- favorisca una o più imprese rispetto alle altre, ovvero venga concesso un vantaggio selettivo;
- distorca di fatto o potenzialmente una situazione di concorrenza;
- incida sugli scambi tra Stati membri;

Rilevato che l'acquisizione della partecipazione da parte dei Comuni soci attraverso Intesa di una partecipazione nella MultiUtility Toscana, non costituisce violazione della normativa in materia di aiuti di stato alle imprese poiché i Comuni non versano nella nuova società risorse finanziarie destinate ad abbattere il prezzo di un servizio di mercato, e che quindi non esiste, in assoluto, il presupposto affinché si configuri l'ipotesi di violazione della concorrenza prevista dal Trattato Internazionale;

Dato atto che al termine del processo di conferimento, la società Alia S.p.A. (MultiUtility Toscana) si configurerà come società pluripartecipata a **partecipazione interamente pubblica** per vincolo statutario previsto dall'Art. 7.1 fino alla prevista quotazione in Borsa;

Dato atto che lo schema del presente atto deliberativo è stato sottoposto a consultazione pubblica, nella forma di pubblicazione all'albo pretorio comunale e con avviso sul sito istituzionale dell'Ente teso a sollecitare contributi partecipativi o osservazioni da parte della cittadinanza; la deliberazione ed il progetto nel suo complesso è stato illustrato alla cittadinanza nel corso dell'Assemblea pubblica tenutasi il giorno **mercoledì 20 marzo 2024, dalle ore 19:00**;

Ritenuto per tutto quanto sopra di voler aderire all'operazione di Conferimento da parte di Intesa della sua partecipazione in Estra in Alia nei termini sopra meglio indicati;

Richiamato l'art. 22 del TUSPP "Trasparenza" secondo cui "Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.";

Dato atto che il presente provvedimento - che pure risulta escluso delle operazioni in esame dall'alveo applicativo dell'art. 5, comma 3 TUSP - sarà comunque trasmesso alla Corte dei Conti a titolo precauzionale, e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al fine di consentire l'espressione dei pareri – non vincolanti - ai sensi e per gli effetti del citato art. 5 del TUSP;

Visti:

- tutto quanto sopra contenuto nelle premesse, prese d'atto, considerazioni che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
- l'art. 42 del TUEL;
- il D.Lgs. 175/16 e ss mm ii.
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- il vigente statuto comunale;
- i pareri positivi di regolarità tecnica e contabile di cui all'articolo 49 del TUEL;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma1, lett. B), n.3) del TUEL;

DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse, prese d'atto, considerazioni, quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
- 2) di prendere atto del processo di aggregazione societaria ed industriale identificata con la denominazione Operazione MultiUtility Toscana, così come descritto nella parte narrativa, che potenzialmente riguarda tutto il territorio toscano ed è diretto a generare le risorse per investimenti di rilevanza strategica finalizzati all'infrastrutturazione del territorio regionale in vista di benefici per l'utenza in termini di contenimento delle tariffe e di qualità ambientale dei servizi, per i soci in termini di redditività e per la crescita e lo sviluppo del territorio regionale in termini di ricadute occupazionali;
- 3) di prendere atto del Conferimento di Intesa a favore di Alia nei termini sopra chiariti e che qui si devono intendere integralmente richiamati;
- 4) di dare mandato al Sindaco, in rappresentanza del Comune, di votare favorevolmente all'Operazione di Conferimento che sarà sottoposta all'approvazione dei soci nel corso di una convocanda assemblea dei Soci di Intesa;
- 5) di prendere atto che l'art. 5, comma 3, TUSP, nella sua interpretazione letterale, limita espressamente il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di partecipazioni) in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio. In questa prospettiva, e solo in questa prospettiva, si giustifica l'obbligo, per l'amministrazione, di fornire analitica motivazione con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4 TUSP), nonché sul piano della convenienza, economica e finanziaria, rispetto ad altre formule gestionali. Tali valutazioni, invece, non risultano riferibili a soggetti societari esistenti o partecipati dalla medesima amministrazione, traducendosi in una riedizione di scrutini che sono già stati compiuti, o comunque avrebbero dovuto essere già condotti in precedenza;
- 6) di inviare il presente atto alla sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti che ai senti di legge delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del Dlgs 175/16 nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.;
- 7) di inviare il presente atto all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- 8) di dare mandato al Servizio Finanziario di porre in essere gli atti consequenziali alla presente deliberazione;
- 9) di pubblicare il presente atto sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Torrita di Siena, ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

Con separata votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile onde consentire la prosecuzio dell'iter (trasmissione alla Corte dei Conti, all'AGCM, ecc);	ne